



COMUNE DI ALTIDONA

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 1 del 10-01-2025

**Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. E PIANO DI LOTTIZZAZIONE
IN VARIANTE AL P.R.G. RELATIVA AL SUB-COMPARTO pl9b, ZONA C,
SOTTOZONA C3 - PL9 (ART. 57-BIS N.T.A.) IN CONTRADA CARBUCCIO.
ADOZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 15,
COMMA 5 E ART. 30 DELLA L.R. 34/1992**

L'anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 13:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

Porra' Giuliana	P	SINDACO
TIRABASSI MARCO	P	ASSESSORE
GIULIANI MANOLA	A	ASSESSORE
PALLOTTI VALERIA	P	ASSESSORE
ALESANI FERDINANDO	A	ASSESSORE

Assegnati n.5 In carica n.5 Presenti n. 3 Assenti n. 2

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
il Sig. POSADO SERGIO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza
il Sig. Porra' Giuliana nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla
discussione dell'oggetto su riferito.

Ai sensi dell'Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 il sottoscritto Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Manutenzioni e Demanio esprime, per la propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA PRIVATA,
URBANISTICA, MANUTENZIONI E DEMANIO

Geom. Valerio Attorresi

Si precisa che sono presenti presso la sede comunale il Sindaco Giuliana Porrà e il Segretario Comunale Sergio Posado. Partecipano il Vice Sindaco Marco Tirabassi e l'Assessore Valeria Pallotti in modalità videoconferenza, ai sensi del Regolamento per la Giunta Comunale approvato con Delibera n. 95 del 22.06.2022 adottata dallo stesso organo.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Altidona è dotato di un P.R.G. adeguato al P.P.A.R., approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10/03/2003 e variato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01/09/2022;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 01/03/2007 è stato approvato definitivamente il Piano di Lottizzazione pl9 "Prestige" in località Carbuccio; in data 20/07/2007 è stata stipulata la Convenzione Urbanistica rep. n. 212831, racc. n. 27674 tra il Comune ed i lottizzanti; il Piano di Lottizzazione pl9 è stato completato e ne sono state collaudate le opere di urbanizzazione;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2016 è stata approvata una variante al Piano di Lottizzazione pl9, concernente le Norme Tecniche di Attuazione del Piano;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01/09/2022 è stata approvata una variante parziale al P.R.G., che prevedeva al punto 14 l'inserimento di un ampliamento del Piano di Lottizzazione pl9.

VISTO:

- che con nota pervenuta in data 25/04/2024, assunta al prot. n. 3110 la Prestige Immobiliare s.r.l. con sede a Porto San Giorgio (FM) in Via P. Panfilì n. 180 P.Iva 01873720443, ha fatto istanza di variante parziale al P.R.G. ed al Piano di Lottizzazione in variante al P.R.G. relativa al Comparto pl9b, zona C, sottozona C3 – pl9 (art. 57 bis N.T.A.) in Contrada Carbuccio di Altidona, ai sensi del combinato disposto di cui all'Art. 15 comma 5 e Art. 30 della L.R. 34/1992;
- che la richiesta è stata integrata con le note trasmesse via PEC ed assunte ai prot. n. 6423 del 03/08/2024 e prot. n. 10461 del 23/12/2024;
- il progetto della variante richiesta, redatto dall'Arch. Gianni Cortesi, è composto dei seguenti elaborati:
 - 00. Richiesta approvazione Comparto pl 9 B in Contrada Carbuccio Altidona;
 - 01. Relazione Comparto pl 9 B in Contrada Carbuccio Altidona;
 - 02. Stralcio planimetria catastale e visura Comparto pl 9 B Contrada Carbuccio Altidona.pdf;

- 03. Stralcio P.R.G. Zona Svarchi;
- 04. Schede comparative PRG Comparto pl9 B in Contrada Carbuccio Altidona;
- 05. Tav 1 Rilievo, documentazione fotografica e superfici Comparto pl9 B Contrada Carbuccio Altidona;
- 06. Tav 2 planimetria generale e profili Comparto pl9 B Contrada Carbuccio Altidona;
- 07. Tav 3 Planimetria con linee tecnologiche e sezioni stradali Comparto pl9 B Contrada Carbuccio Altidona;
- 08. Tav 4 Planimetria generale, calcolo superfici e tipologie Comparto pl9 B Contrada Carbuccio Altidona;
- 09. Indagine fattibilità geologica PL9b in Contrada Carbuccio Altidona;
- 10. Nota invarianza idraulica e vci;
- 11. Schema convenzione Comparto pl 9 B in Contrada Carbuccio Altidona;
- 12. VCI variante PL9b in Contrada Carbuccio Altidona.

RICHIAMATO il parere istruttore del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Manutenzioni e Demanio del 27/12/2024, che di seguito viene riportato:

Trattasi di richiesta di approvazione di una variante al P.R.G. ed al Piano di Lottizzazione pl9 denominato "Prestige" in Contrada Carbuccio, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 15, comma 5 e Art. 30 della L.R. 34/1992.

La richiesta è pervenuta con nota prot. n. 3110 del 25/04/2024 da parte della Prestige Immobiliare s.r.l. di Porto San Giorgio ed il progetto è stato redatto dall'Arch. Gianni Cortesi di Porto San Giorgio. La richiesta è stata integrata con nota prot. n. 6423 del 03/08/2024 e nota prot. n. 10461 del 23/12/2024.

PREMESSA

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 01/03/2007 è stato approvato definitivamente il Piano di Lottizzazione pl9 "Prestige" in località Carbuccio; in data 20/07/2007 è stata stipulata la Convenzione Urbanistica rep. n. 212831, racc. n. 27674 tra il Comune ed i lottizzanti; il Piano di Lottizzazione pl9 è stato completato e ne sono state collaudate le opere di urbanizzazione.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2016 è stata approvata una variante al Piano di Lottizzazione pl9, concernente le Norme Tecniche di Attuazione del Piano.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01/09/2022 è stata approvata una variante parziale al P.R.G., che prevedeva al punto 14 l'inserimento di un ampliamento del Piano di Lottizzazione pl9.

La variante in oggetto comporta la variazione del P.R.G. e del Piano di Lottizzazione pl9, in maniera tale da dividere in due sub-comparti il Piano di Lottizzazione (pl9a originario - pl9b ampliamento): il sub-comparto pl9b sarà autonomo ed oggetto di nuova convenzione urbanistica; sono verificati gli standard da cedere, in quanto nel sub-comparto pl9a erano reperiti in eccedenza e pertanto sono sufficienti a garantire anche quelli previsti nel sub-comparto pl9b.

Sinteticamente il nuovo Piano di Lottizzazione sub-comparto pl9b è costituito da 6 lotti edificabili in allineamento est-ovest posizionati sull'angolo nord-est del sub-comparto pl9a; al confine tra i due sub-comparti è prevista la realizzazione della totalità degli standard del nuovo sub-comparto pl9b, ovvero la realizzazione di un marciapiede e di parcheggi trasversali al marciapiede, a confine con la strada di lottizzazione del sub-comparto pl9a.

I principali parametri urbanistici ed edilizi, derivanti dalle N.T.A. del pl9 sono i seguenti:

- Indice di utilizzazione territoriale (UT) 0,55 mq/mq;
- Rapporto di copertura (RC) 0,65 mq/mq;
- Altezza massima (H) 8,00 m;
- Distanze dai confini e dalle strade (DC-DS) 5,00 m.

La destinazione d'uso è residenziale, con possibilità di inserimento di quote di SUL per usi commerciali e di servizio.

La superficie territoriale del comparto è di 4.932,89 mq; la superficie degli standard di progetto del sub-comparto pl9b è pari a 628,69 mq, ai quali vanno aggiunti gli standard in eccedenza del sub-comparto pl9a per 661,96 mq, per un totale di 1.290,65 mq.

Il carico insediativo è pari a 54,97 abitanti equivalenti, per cui vanno reperiti $54,97 \times 30 [21+9]$ mq/ab. equiv. = 1.649,10 mq, di cui 1.154,37 mq da cedere e 494,73 mq monetizzabili. Pertanto la superficie degli standard di progetto da cedere è verificata in quanto $1.296,94 \text{ mq} > 1.154,37 \text{ mq}$; rimangono da monetizzare $1.649,10 \text{ mq} - 1296,10 \text{ mq} = 352,16 \text{ mq}$.

L'intervento proposto è escluso dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della lett. d), comma 3 del punto A.3) delle Linee Guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019 "Approvazione linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010", che dispone l'esenzione per "[...] gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti e valutazione ambientale strategica qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste [...]"; infatti, con Determinazione Dirigenziale n. 49/GEN del 27/01/2022 del Settore II Viabilità-Urbanistica-Patrimonio-Edilizia scolastica della Provincia di Fermo, nell'ambito dell'approvazione della variante parziale al P.R.G., al punto 14 si determinava di escludere dalla VAS l'ampliamento del comparto PL9.

Per quanto concerne il parere igienico-sanitario, è stato espresso parere favorevole dall'AST - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n. 53706/FMSISP, assunto al prot. n. 7049 del 03/09/2024.

Per quanto riguarda il parere ai sensi dell'Art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 nonché la Verifica di Compatibilità Idraulica di cui alla D.G.R. n. 53/2014, è stato espresso parere favorevole dalla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud, con nota prot. n. 1274732 del 07/10/2024, assunto al prot. n. 8134 del 08/10/2024.

Per quanto concerne il parere della Commissione Edilizia Comunale, è stato espresso parere favorevole nella seduta n. 1 del 11/10/2024, esame n. 2);

Ai sensi dell'Art. 33, comma 8 della Legge Regionale 30/11/2023, n. 19 il quale dispone che: "[...] Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. 34/1992 [...]", per cui di seguito si riporta l'iter di approvazione della variante al P.R.G. ed al Piano di Lottizzazione:

- ai sensi dell'Art. 15 della L.R. 34/1992: "[...] le varianti al Piano Regolatore Generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge. I termini previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 30 sono ridotti rispettivamente a 20 giorni e 50 giorni. [...]";

- doppia seduta in Giunta Comunale (competente ai sensi dell'Art. 5, comma 13, lett. b) del Decreto Legge 13/05/2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2011 n. 106 e recepimento con l'Art. 11, comma 8 della Legge Regionale 23/11/2011, n. 22) ai sensi dell'Art. 30 della Legge Regionale n. 34/1992 e s.m.i..

Per quanto sopra esposto, si ritiene accoglibile la richiesta in oggetto.

DATO ATTO che in relazione al presente procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Parere igienico-sanitario favorevole dall'AST – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n. 53706/FMSISP, assunto al prot. n. 7049 del 03/09/2024;
- Parere favorevole ai sensi dell'Art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 nonché la Verifica di Compatibilità Idraulica di cui alla D.G.R. n. 53/2014, espresso dalla Regione Marche –

Settore Genio Civile Marche Sud, con nota prot. n. 1274732 del 07/10/2024, assunto al prot. n. 8134 del 08/10/2024;

- Parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 11/10/2024 voto n. 2 con esito FAVOREVOLE;

DATO ATTO che l'intervento proposto è escluso dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della lett. d), comma 3 del punto A.3) delle Linee Guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019 *“Approvazione linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010”*, che dispone l'esenzione per *“[...] gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti e valutazione ambientale strategica qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste [...]”*;

RICHIAMATA inoltre, a conferma di quanto sopra esposto, la Determinazione n. 49/GEN del 27/01/2022 del Settore II – Viabilità-Urbanistica-Patrimonio-Edilizia scol. della Provincia di Fermo con la quale si determinava di non assoggettare alla procedura di VAS la variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, tra cui la Variante n. 14, ovvero l'ampliamento del comparto PL9;

RICHIAMATO l'Art. 33, comma 8 della Legge Regionale 30/11/2023, n. 19 il quale dispone che *“[...] Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. 34/1992 [...]”*;

RITENUTO quindi che nella fattispecie, la variante al Piano di Lottizzazione suddetta è adottata ed approvata ai sensi del combinato disposto di cui all'Art. 15, comma 5 e Art. 30 della Legge Regionale n. 34/1992 e s.m.i. che dispongono:

Art. 15, comma 5:

“[...] Le varianti al Piano Regolatore Generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge. I termini previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 30 sono ridotti rispettivamente a 20 giorni e 50 giorni. [...]”;

Art. 30:

“1. I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate degli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi [venti] giorni, osservazioni e opposizioni.

3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro [cinquanta] giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle

osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.

4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2;

5. Il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano.”;

RICHIAMATA la Legge Regionale 23/11/2011 n. 22 recante: “*Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”, che all’Art. 11, comma 8 dispone: “In attuazione dell'articolo 5, commi da 9 a 14 del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011, la Giunta comunale approva: a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. n. 34/1992; b) le modifiche alle previsioni oggetto di progettazione urbanistica di dettaglio di cui all'art.15, comma 4 della L.R. n. 34/1992, qualora le medesime rientrino nelle ipotesi di cui al comma 5 del suddetto articolo”;*

DATO ATTO, pertanto, che ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 22/2011 compete alla Giunta Comunale adottare ed approvare gli atti urbanistici di cui al procedimento fissato dall’Art. 30 della Legge Regionale n. 34/1992 e s.m.i.;

VISTA la Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;

VISTA la Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 1992 n. 34 e s.m.i., in particolare l’Art. 30;

VISTA la Legge Regionale 30 novembre 2023, n. 19, in particolare l’Art. 33;

VISTA la circolare 7 luglio 1954 n. 2495 del Ministero dei Lavori Pubblici – Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 – Istruzioni per la formazione dei piani regolatori comunali: generali e particolareggiati;

VISTO il vigente P.R.G.;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Manutenzioni e Demanio ai sensi dell’Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Ragioneria ha dichiarato di non dover esprimere parere in quanto il provvedimento non comporta impegni di spesa;

tutto ciò premesso,

con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la narrativa in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 2) DI ADOTTARE, ai sensi del combinato disposto di cui all'Art. 15, comma 5 e Art. 30 della L.R. 5 agosto 1992 n. 34, la variante parziale al P.R.G. ed al Piano di Lottizzazione in variante al P.R.G. relativa al Comparto pl9b, zona C, sottozona C3 – pl9 (art. 57 bis N.T.A.) in Contrada Carbuccio, di cui alla richiesta assunta al prot. n. 3110 del 25/04/2024, avanzata dalla Prestige Immobiliare s.r.l. con sede a Porto San Giorgio (FM) in Via P. Panfilì n. 180 P.Iva 01873720443, ed integrata con le note trasmesse via PEC ed assunte ai prot. n. 6423 del 03/08/2024 e prot. n. 10461 del 23/12/2024, come indicato nella documentazione tecnica allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) DI PRENDERE ATTO e recepire integralmente i pareri preventivi espressi:
- Parere igienico-sanitario favorevole dall'AST – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n. 53706/FMSISP, assunto al prot. n. 7049 del 03/09/2024;
 - Parere favorevole ai sensi dell'Art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 nonché la Verifica di Compatibilità Idraulica di cui alla D.G.R. n. 53/2014, espresso dalla Regione Marche – Settore Genio Civile Marche Sud, con nota prot. n. 1274732 del 07/10/2024, assunto al prot. n. 8134 del 08/10/2024;
 - Parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 11/10/2024 voto n. 2 con esito FAVOREVOLE;
- 4) DI PRENDERE ATTO che la presente variante al Piano Regolatore Generale e Piano di Lottizzazione in variante al Piano Regolatore Generale, è composta dagli elaborati sotto elencati, redatti dall'Arch. Gianni Cortesi, che si allegano al presente atto a farne parte integrante e sostanziale:
- 00. Richiesta approvazione Comparto pl 9 B in Contrada Carbuccio Altidona;
 - 01. Relazione Comparto pl 9 B in Contrada Carbuccio Altidona;
 - 02. Stralcio planimetria catastale e visura Comparto pl 9 B Contrada Carbuccio Altidona.pdf;
 - 03. Stralcio P.R.G. Zona Svarchi;
 - 04. Schede comparative PRG Comparto pl9 B in Contrada Carbuccio Altidona;
 - 05. Tav 1 Rilievo, documentazione fotografica e superfici Comparto pl9 B Contrada Carbuccio Altidona;
 - 06. Tav 2 planimetria generale e profili Comparto pl9 B Contrada Carbuccio Altidona;
 - 07. Tav 3 Planimetria con linee tecnologiche e sezioni stradali Comparto pl9 B Contrada Carbuccio Altidona;
 - 08. Tav 4 Planimetria generale, calcolo superfici e tipologie Comparto pl9 B Contrada Carbuccio Altidona;
 - 09. Indagine fattibilità geologica PL9b in Contrada Carbuccio Altidona;
 - 10. Nota invarianza idraulica e vci;
 - 11. Schema convenzione Comparto pl 9 B in Contrada Carbuccio Altidona;
 - 12. VCI variante PL9b in Contrada Carbuccio Altidona.
 - 13. Parere AST;
 - 14. Parere Genio Civile Art. 89.
- 5) DI PRENDERE ATTO che la presente variante al Piano di Lottizzazione è esclusa dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della lett. d), comma 3 del punto A.3) delle Linee Guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019 *“Approvazione linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010”*, che dispone l'esenzione per *“[...] gli strumenti attuativi di*

piani urbanistici già sottoposti e valutazione ambientale strategica qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste [...]”.

- 6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa da parte dell'Ente;
- 7) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Manutenzioni e Demanio per l'adempimento di tutti gli atti conseguenti e successivi all'attuazione della presente deliberazione;

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'Art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to POSADO SERGIO

Il Presidente
f.to Porra' Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 13-01-025

Il Segretario Comunale
SERGIO POSADO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 31, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69*) ed è stata trasmessa in elenco, con lettera n. in data ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del T.U. n.267/2000.

Dalla Residenza Municipale li 13-01-025

Il Segretario Comunale
f.to SERGIO POSADO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio comunale e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69*) per 15 giorni consecutivi dal 13-01-25 al 28-01-25 senza reclami ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art.134, comma 3, del T.U. n.267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
SERGIO POSADO